

XVI legislatura

**A.S. 2472:
"Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani"**

Febbraio 2011
n. 98



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507)</i> ..	<i>3</i>
<i>Articolo 4 (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)</i>	<i>4</i>

PREMESSA

Si analizzano le disposizioni corredate di RT nonché quelle che potrebbero comunque essere suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)

Il comma 2 prevede la realizzazione di iniziative formative nelle scuole e nelle università per la promozione della conoscenza dell'ecosistema boschivo, del rispetto delle specie arboree e dell'educazione civica ed ambientale. Inoltre, in occasione della giornata nazionale degli alberi, verranno messe a dimora in aree pubbliche piantine di specie autoctone, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano. Entrambe le disposizioni dovranno essere attuate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT illustra la norma, ribadendo l'assenza di oneri ad essa correlati.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le attività indicate siano effettivamente sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Sul punto sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo.

Articolo 2

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113)

Il comma 1 riduce da 12 a 3 i mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente entro i quali i comuni devono provvedere a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

Inoltre pone a carico dell'ufficio anagrafico comunale l'obbligo di fornire alla persona che ha effettuato la registrazione anagrafica informazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l'albero è stato piantato.

Infine prevede che ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica, in particolare all'inizio e al termine di ogni consiliatura.

Il comma 2 stabilisce che le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ricorda che la legge n. 113 del 1992 già prevede l'obbligo di piantare un albero per ogni neonato, con oneri posti a carico inizialmente delle risorse di cui all'articolo 4 della legge stessa e, a decorrere dal 1996, di quelle trasferite alle regioni nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 549 del 1995.

Per quanto attiene agli obblighi di censimento del patrimonio verde urbano di proprietà pubblica, la RT afferma che essi potranno essere adempiuti utilizzando le strutture e le informazioni già disponibili, acquisite attraverso l'esistente servizio manutenzione giardini.

La RT conclude escludendo comunque oneri per la finanza pubblica in virtù della clausola di invarianza finanziaria introdotta dal comma 2.

Al riguardo, si osserva che la riduzione dei tempi (da 12 a 3 mesi dalla registrazione anagrafica) per la messa a dimora di un albero per ogni futuro neonato sembra idonea a riflettersi sugli andamenti di cassa del primo anno di applicazione della norma, anche se si tratta di un aspetto quantitativamente di scarsa entità.

Anche la previsione di una comunicazione informativa al soggetto che ha provveduto alla registrazione anagrafica del neonato da parte del competente ufficio comunale appare ad un primo esame suscettibile di determinare maggiori oneri, perlomeno per il pagamento delle tariffe postali o per l'impegno di messi comunali.

Onerosa appare infine anche la previsione di un censimento periodico del patrimonio verde di proprietà dei comuni, senza che si possa fra l'altro ritenere già certamente disponibile in tutti i comuni un quadro completo di tale patrimonio. Si tratterebbe, comunque, anche ammettendo la completezza informativa relativa al periodo iniziale, di un'attività da svolgere a cadenze periodiche.

Per le ragioni su esposte si ritiene che la normativa che si intende introdurre potrebbe determinare oneri aggiuntivi proporzionalmente non trascurabili rispetto a quelli attuali, con possibili difficoltà nel contenere gli stessi entro gli stanziamenti all'uopo disponibili sulla base della legislazione vigente.

Appaiono pertanto necessarie informazioni aggiuntive dal parte del Governo.

Articolo 3

(Modifica al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

L'articolo esenta dalla TOSAP le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La RT rileva che non consta, a tutto il 2009, che i regolamenti comunali per le tariffe TOSAP abbiano mai fatto espresso riferimento alla fattispecie considerata. Pertanto non risultano disponibili dati concernenti il gettito generato dall'assoggettamento all'imposta delle aiuole, in quanto aree da intendersi ricomprese nelle planimetrie generali dell'occupazione TOSAP, senza specificazione.

Tuttavia, in virtù della sentenza n. 17074 del 22 luglio 2009 della Corte di cassazione, i comuni potrebbero essere indotti a contemplare tale occupazione quale autonomo presupposto, così producendo ulteriori effetti disincentivanti della sinergia fra sistema produttivo ed ambiente. La norma proposta potrà invece introdurre elementi di maggiore certezza e razionalizzazione.

Al riguardo, anche ammettendo che fino ad oggi le aree aiuolate non siano di fatto state assoggettate alla TOSAP, proprio le

considerazioni svolte dalla RT consentono di arguire che, in assenza della norma proposta (quindi, a legislazione vigente), in futuro si sarebbe probabilmente superata tale situazione, con conseguenti riflessi positivi sulle finanze comunali, perlomeno in relazione alle aiuole già esistenti (ipotizzando quindi un effetto completamente disincentivante della TOSAP sull'impianto di nuove aiuole). La norma appare pertanto suscettibile di determinare una contrazione del gettito TOSAP, comunque difficilmente quantificabile e presumibilmente di modesta entità, rispetto a quello preventivabile sulla base della legislazione vigente, come in concreto interpretata dalla Corte di cassazione.

Articolo 4

(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'articolo include tra le attività sponsorizzabili dalle PP.AA. anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO₂ dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città.

La RT reca a titolo esemplificativo un elenco delle attività rispondenti all'anzidetta finalità (interventi di piantumazione urbana, "adozione" di un'area per la sua valorizzazione, manutenzione di aree verdi ecc.), che si pone nell'ottica di reperire sul mercato risorse da destinare alle attività di interesse pubblico concernenti l'assorbimento delle emissioni di CO₂ dall'atmosfera, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che gli oneri correlati alle sponsorizzazioni delle attività in parola troveranno copertura nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili per le operazioni di sponsorizzazione effettuate dalle PP.AA..

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>